

TI_GERICHTE 80.2009.23 vom 28. Januar 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-01-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2009.23

FR: TI_GERICHTE 80.2009.23 du 28 janvier 2009

IT: TI_GERICHTE 80.2009.23 del 28 gennaio 2009

Regeste

Deduzioni sociali: imposta cantonale, figli maggiorenni, alimenti non deducibili, ripartizione deduzioni fra i genitori

Erwägungen

E. 1

La motivazione del ricorso non pare del tutto coerente con il relativo petitum . Infatti, i ricorrenti costruiscono le loro censure sul parere che sarebbe stato loro dato in modo vincolante dall'autorità di tassazione in merito all'imposizione della rendita completa AVS; poi, però, non chiedono che la rendita in questione sia esentata, limitandosi invece a postulare la deduzione per figli a carico per la figlia _____. Del resto, il preteso parere vincolante su cui si fonda la motivazione del ricorso non si riferisce con ogni evidenza alla fattispecie che è oggetto del ricorso. In primo luogo, la richiesta di informazioni del legale dei ricorrenti è stata inoltrata per la prima volta il 17 ottobre 2008 e non può quindi riferirsi al periodo fiscale 2007. In secondo luogo, si fonda sul presupposto che il richiedente abbia due figli maggiorenni, cosa che nel periodo fiscale litigioso non si verificava. Si aggiunga ancora che la convenzione, che sarebbe scaturita dalla promessa in discussione e sulla cui base il ricorrente si è obbligato a cedere ai figli maggiorenni le rendite complete dell'AVS e della previdenza professionale, è stata sottoscritta solo il 28 gennaio 2009. Stando così le cose, si deve concludere che la motivazione del ricorso non ha nessuna relazione diretta né con il petitum né con la decisione impugnata. La Camera di diritto tributario non deve pertanto confrontarsi con la censura che si riferisce agli effetti della pretesa promessa dell'autorità di tassazione, in relazione al principio della buona fede. Si limiterà a verificare se la decisione impugnata, con la quale l'Ufficio di tassazione ha ammesso la deduzione per figli a carico e per figli agli studi nella misura di un mezzo, con riferimento alla figlia maggiorenne _____, sia conforme al diritto applicabile.

E. 2

all'art. 35 LIFD, p. 149 e n. 9 all'art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud , in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all'art. 33 LIFD, p. 406). In seguito, la prassi dell'AFC si è peraltro modificata: se il genitore perde il diritto alla deduzione degli alimenti, perché il figlio è diventato maggiorenne, può tuttavia rivendicare la deduzione per persona bisognosa a carico, prevista dall'art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD. Se, poi, il figlio è divenuto maggiorenne, ma tuttora bisognoso di mantenimento, vive presso l'altro genitore, quest'ultimo continua ad avere diritto alla deduzione per figli a carico (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann , Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer - Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 9a all'art. 33 LIFD, p. 122). La prassi nata dall'AFC è sottoposta a critiche severe della dottrina (cfr. a questo riguardo CDT n. 80.2000.00166 del 7 novembre 2000, in

RDAT I-2001 n. 7t). Il Tribunale federale l'ha tuttavia ritenuta legittima, affermando che, sebbene un contribuente non debba dichiarare quale reddito imponibile i contributi di mantenimento che riceve in seguito al divorzio per i propri figli maggiorenni, tuttavia può chiedere la deduzione per figli a carico, sebbene il genitore che paga gli alimenti (che non può chiedere in deduzione gli alimenti versati ai figli maggiorenni) possa a sua volta far valere la deduzione per persona bisognosa a carico. La legge esclude solo che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli e quella per persone bisognose (sentenza del Tribunale federale del 23 gennaio 2002 n. 2A.406/2001, in ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B 29.3 n. 18).

E. 2.1

Per l'art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10'800.– franchi. Un'analogia deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l'ammontare è limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).

E. 2.3

I presupposti per il riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite circolari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e della Divisione delle contribuzioni (DdC). Si veda, in particolare, la circolare n. 18 del gennaio 2004 della DdC, da cui emerge che il requisito fondamentale, per la concessione delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che fanno valere il loro diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di studio del figlio. D'altronde, la funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6 a ediz., Zurigo 1995, p. 264). La dottrina parla anche, con riferimento alle deduzioni sociali, di "progressione indiretta". In altri termini, il fine di una imposizione proporzionale può essere perseguito, oltre che applicando un'aliquota sempre crescente con l'accrescersi del valore dell'oggetto ("progressione diretta"), anche con questo ulteriore strumento che consente di ridimensionare le basi di computo. Per queste ragioni, le deduzioni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute per i figli.

E. 2.4

Per la circolare n. 18/2003 della Divisione delle contribuzioni, nel caso di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli maggiorenni a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, una sola persona ha diritto alla deduzione per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Se però entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la deduzione può essere ripartita fra i genitori. Anche la circolare n. 4/2007 della Divisione delle contribuzioni, relativa alla deduzione per figli agli studi secondo l'art. 34 LT, prevede che, se il figlio è minorenni e un genitore versa all'altro degli alimenti per il mantenimento del figlio agli studi, la deduzione è ammessa nella partita fiscale del genitore che riceve gli alimenti poiché quest'ultimo ne sopporta fiscalmente l'onere. In via eccezionale la deduzione può tuttavia essere ripartita sui due genitori quando entrambi provvedono in modo importante al

mantenimento del figlio agli studi.

E. 2.5

Può essere lasciata aperta, in questa sede, la questione se le circolari della Divisione delle contribuzioni, nella misura in cui ammettono una ripartizione delle deduzioni sociali fra i genitori, siano ancora conformi con la più recente giurisprudenza del Tribunale federale. In effetti, l'Alta Corte federale ha anche precisato che, per non penalizzare le coppie sposate, la deduzione per figlio a carico non può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a quello che riceve gli alimenti. Inoltre, dal momento che gli alimenti pagati sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del contribuente che li versa risulta di per sé al netto di oneri per il figlio; questo genitore non è pertanto considerato come contribuente che provvede al sostentamento ai fini del riconoscimento della deduzione per figlio a carico, mentre è solo il genitore che riceve la pensione che, sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio (cfr. sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A.683/2006 consid. 5.3). La questione evocata può essere lasciata aperta, in primo luogo, perché le deduzioni sociali non sono soggette all'obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID). Inoltre, la giurisprudenza citata si riferisce chiaramente alle ipotesi in cui i figli per cui viene chiesta la deduzione sociale sono minorenni, poiché è solo in tali casi che gli alimenti sono dedotti dal reddito del genitore che li versa e aggiunti ai redditi di quello che li riceve per i figli che vivono con lui. Quando invece i figli sono maggiorenni e cade pertanto la deduzione degli alimenti, può essere giustificata una divisione delle deduzioni sociali.

E. 2.6

Per l'imposta federale diretta, la Circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni prevede che, quando il figlio raggiunge la maggiore età, gli alimenti pervengono direttamente allo stesso figlio maggiorenni per cui il debitore degli alimenti non li può più dedurre. In questo caso, la dottrina ritiene peraltro che quest'ultimo possa far valere la deduzione per figli prevista dall'art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., n.

E. 3.1

Nella fattispecie, sono dunque litigiose unicamente le deduzioni per figli a carico e per figli agli studi, solo parzialmente riconosciute ai ricorrenti per la figlia maggiorenne di primo letto del marito. Infatti, per quanto riguarda l'altro figlio del primo matrimonio, i contribuenti hanno ottenuto la deduzione degli alimenti pagati, in quanto il ragazzo era ancora minorenne. Ora, in relazione al mantenimento di _____, proprio perché con la sua maggiore età è venuto meno il diritto alla deduzione dei contributi alimentari da parte del debitore degli stessi, il padre chiede di poter beneficiare della deduzione integrale per figli a carico (fr. 10'800.–) e per figli agli studi (fr. 1'800.–). Non vi è per contro alcuna contestazione in merito all'imposta federale diretta, essendo stata concessa ai ricorrenti la deduzione per persona bisognosa a carico, conformemente alla prassi precedentemente ricordata (v. supra, consid. 2.6.).

E. 3.2

Per stabilire in quale misura sia ammessa una divisione della deduzione per figli a carico fra i genitori separati, deve essere tenuto conto dell'effettivo onere di mantenimento dei figli. In una sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né l'importo di fr. 900 al mese né

quello di fr. 717 al mese, versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un figlio maggiore renne ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall'Ufficio esecutivo e fallimenti. Si è pertanto ritenuto che la madre, nonostante l'esiguità dei redditi di cui disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del figlio. È stata dunque considerata equa la decisione dell'Ufficio di tassazione di suddividere a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli studi (RDAT I-2001 n. 7t). In un altro caso più recente, questa Camera ha concesso al padre che pagava gli alimenti solo un quarto delle deduzioni sociali (per figli a carico e figli agli studi), in considerazione del fatto che i figli erano diventati maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il padre aveva ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell'anno, mentre la madre aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15 del 27 dicembre 2007).

E. 3.3

Per le ragioni già ricordate, i ricorrenti non spendono neppure una parola per motivare la loro richiesta di ottenere una deduzione maggiore rispetto a quella loro riconosciuta dall'Ufficio di tassazione. Si limitano invece a esporre fatti che concernono un altro periodo fiscale ed una situazione ben diversa. In questa situazione, può solo essere considerata estremamente generosa la decisione impugnata, con la quale metà delle deduzioni sociali sono state concesse al padre di _____, sebbene quest'ultima visse con la madre. Anzi, il tenore del successivo accordo stipulato all'inizio del 2009 lascerebbe addirittura intendere che l'autorità di tassazione sia stata troppo generosa. Nelle premesse dell'accordo stesso, infatti, si afferma che "i rapporti personali fra le parti" (cioè padre e figli) sarebbero stati "interrotti" per anni, per essere poi "ripristinati" nel corso del 2008. Dalla formulazione della premessa, si potrebbe anche essere indotti a ritenere che il padre, prima del 2008, non contribuisse neppure al mantenimento della figlia maggiorenne, non avendo con lei alcun rapporto personale. In ogni caso, anche se la rendita complessiva dell'AI fosse già stata versata nel 2007 alla figlia _____, non si sarebbe comunque giustificata la concessione di più della metà delle deduzioni in discussione, considerato il fatto che la figlia abitava presso la madre.

E. 3.4

A quest'ultimo riguardo, deve ancora essere ricordato che la rendita complessiva per figli va quindi esposta nella partita fiscale del genitore beneficiario, anche qualora per motivi di tirocinio o di studio il figlio maggiorenne, che dà diritto alla completa sino al compimento del suo 25° anno di età, avesse scelto un domicilio diverso da quello del o dei genitori invalidi (cfr. CDT n. 43 del 2 marzo 1989 in re E. F.; CDT n. 80.2000.00130 del 2 ottobre 2000 in re F. C.; sentenza del Tribunale federale n. 2A.536/2001 del 29 maggio 2002, in RF 2002 p. 632 consid. 3.1; cfr. anche Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum DBG – Ergänzungsband, Zurigo, 2000, n. 2a ad art. 22 LIFD, p. 92; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea, 2001, n. 13 ad art. 22 LIFD, p. 556; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 23 ad art. 22 LIFD, p. 314). Se le contestazioni dei ricorrenti si dovessero leggere in tal senso, la decisione dell'Ufficio di tassazione va dunque confermata anche nella misura in cui ha esposto nella partita fiscale del ricorrente le rendite complete per le figlie, di cui ha beneficiato nel periodo fiscale 2006.

E. 4

Il ricorso è integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 800.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 880.– sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: - ; - ; - . Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.